



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 816-836)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 18/02/2021



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

INDICE

PARTE PRIMA - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni.....	4
Articolo 3 - Norme di riferimento.....	5
Articolo 4 - Procedimento amministrativo.....	5
Articolo 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	7
Articolo 6 - Istruttoria	7
Articolo 7- Rilascio della concessione o autorizzazione	8
Articolo 8 - Contenuto ed efficacia del provvedimento.....	8
Articolo 9 - Principali obblighi del concessionario	9
Articolo 10 - Revoca e modifica. Rinuncia.....	10
Articolo 11 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	10
Articolo 12 - Altre cause di decadenza.....	11
Articolo 13 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	11
Articolo 14 - Subentro	12
Articolo 15 - Rinnovo.....	12
Articolo 16 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.....	13
PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE.....	13
Articolo 17 - Oggetto del canone	13
Articolo 18 - Ambito di applicazione del canone	14
Articolo 19 - Soggetto passivo	14
Articolo 20 - Funzionario responsabile	15
Articolo 21 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone	15



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

Articolo 22 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie.....	15
Articolo 23 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa	16
Articolo 24 - Modalità di determinazione del canone in base alla categoria/zona.....	17
Articolo 25 - Riduzioni e Maggiorazioni.....	18
Articolo 26 - Esenzioni.....	18
Articolo 27 - Termini per il versamento del canone	20
Articolo 28 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.....	21
Articolo 29 - Maggiorazioni ed indennità	22
Articolo 30 - Rateazioni	23
Articolo 31 - Rimborsi.....	23
Articolo 32 - Mercati e fiere	23
Articolo 33 - Contenzioso	24
PARTE TERZA - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI.....	24
Articolo 34 - Gestione del servizio	24
Articolo 35 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici	24
Articolo 36 - Canone sul servizio affissioni	24
Articolo 37 - Esenzioni dal canone.....	25
Articolo 38 - Numerazione impianti	25
Articolo 39 - Modalità per il servizio delle affissioni esenti privi di rilevanza economica.....	25
Articolo 40 - Modalità per il servizio delle affissioni per commerciali fino al 30/11/2021.....	26
Articolo 41 - Vigilanza.....	26
PARTE QUARTA - DISCIPLINA TRANSITORIA.....	27
Articolo 42 - Norme transitorie.....	27
Articolo 43 - Entrata in vigore	27

Allegato Piano generale impianti



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

**PARTE PRIMA - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 e regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Gardone Val Trompia, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai prelievi sostituiti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Oltre alle disposizioni previste dalla Legge 160 del 2019, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, che comportino o non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, se situate nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti);

4. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
5. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
6. In caso di necessità ed urgenza, per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
7. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, è rimandata integralmente al regolamento disciplina del Commercio su aree Pubbliche.

Articolo 3 - Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni per la diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al Piano Generale degli Impianti vigente dove sono individuate le tipologie pubblicitarie autorizzabili e non, come da Allegato A.
2. Il numero massimo di impianti e relativa superficie sono stabiliti dal Piano Generale degli Impianti.

Articolo 4 - Procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici permanenti o temporanea inizia con la presentazione della domanda, soggetta ad imposta di bollo, che deve essere indirizzata allo Sportello Telematico Unificato della Valle Trompia raggiungibile da questo indirizzo: <https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/>, e dovrà contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita IVA, telefono, mail, pec;



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a rispettare gli obblighi e le disposizioni previsti nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché a presentare eventuali cauzioni che fossero richieste per l'occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata la documentazione, come prescritto dall'ufficio preposto.
 3. La domanda di autorizzazione per posteggio di mercato, spuntisti, produttori agricoli; espositori nelle aree di mercato o adiacenti; occupazioni antistanti pubblici esercizi e negozi, occupazioni varie con finalità economica; ambulanti in feste patronali, folcloristiche e simili; attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi, deve essere indirizzata al settore Tecnico.
 4. Le domande di autorizzazione all'installazione di un **mezzo pubblicitario**, di autorizzazione/nulla osta all'**esposizione pubblicitaria** (quali vetrofanie, cartelli temporanei, locandine, pubblicità su automezzi meglio dettagliate nel Piano Generale Impianti), di autorizzazione all'installazione di **striscioni temporanei** dovranno essere indirizzate allo Sportello Telematico Unificato della Valle Trompia, accedendo alla seguente pagina web: <https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/>.
 5. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti, il Comune predispone e rende disponibili dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
 6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
 7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato nel rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria e occupazione del suolo pubblico.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

8. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
9. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a sessanta giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 6 - Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, o di quelli relativi al richiedente, ovvero carente della documentazione, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione qualora, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si rendesse necessaria l'acquisizione di specifici pareri.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

Articolo 7- Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nella parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio che rilascia la concessione/autorizzazione, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 8 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura e l'indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

- e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui all'articolo 23 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
- a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura e l'indicazione dell'area su cui è consentito effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui all'articolo 23 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento.

Articolo 9 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare una copia conforme a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 10 - Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario a seguito di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 11 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il settore tecnico comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 28, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga le stesse si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 12 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
 - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 90 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - g) mancato versamento della cauzione, se dovuta;
2. In tutti i casi di decadenza, ivi inclusi quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 13 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato abusivamente l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo 14 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, presentando all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Articolo 15 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15-ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 16 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, e l'ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto, l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare, a scadenza, l'effettiva cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie.
3. L'ufficio responsabile del procedimento provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

**PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E
AUTORIZZAZIONE**

Articolo 17 - Oggetto del canone

Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

Articolo 18 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, e nelle piazze e, comunque, realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché su aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
2. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
4. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-windows, coperture su accessi pedonali residenziali e zoccoli di protezione edifici, e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
6. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 3 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 19 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o nulla osta/dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione/nulla osta ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 20 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale designa il funzionario cui è attribuita la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone unico relativamente agli specifici tipi di occupazione ed esposizioni pubblicitarie; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispongono i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Articolo 21 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Gardone Val Trompia alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 11.495 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune e della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono stabiliti dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. superficie dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - b. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - c. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area.

Articolo 22 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

Articolo 23 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 18 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene calcolato in dodicesimi in base all'effettivo utilizzo. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dall'articolo 24 del presente regolamento e dalle tariffe approvate con apposita deliberazione della giunta comunale.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dall'articolo 24 del presente regolamento e dalle tariffe approvate con apposita deliberazione della giunta comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture dal soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti,



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00 (ottocento/00). Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, ed è comunicato al comune con autodichiarazione da inviare mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ogni anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui al successivo art. 26 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
7. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera.
8. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

Articolo 24 - Modalità di determinazione del canone in base alla categoria/zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale non è suddiviso in categorie e alle tariffe di cui all'art. 23 del presente regolamento, come da schema sotto riportato, si applicano i coefficienti come elencati nella deliberazione di Giunta comunale relativa all'approvazione delle tariffe.

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PERMANENTI

DESCRIZIONE	TARIFFA
CATEGORIA UNICA	€/mq. 40,00

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE GIORNALIERE

DESCRIZIONE	TARIFFA
CATEGORIA UNICA	€/mq. 0,70



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni suolo pubblico, il territorio comunale non è suddiviso in categorie e alle tariffe di cui all'art. 23 del presente regolamento, come da schema sotto riportato, si applicano i coefficienti come elencati nella deliberazione di Giunta comunale relativa all'approvazione delle tariffe.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

DESCRIZIONE	TARIFFA
CATEGORIA UNICA	€/mq. 40,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE GIORNALIERE

DESCRIZIONE	TARIFFA
CATEGORIA UNICA	€/mq. 0,70

Articolo 25 - Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui ai precedenti artt. 23 e 24:
- a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

Articolo 26 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

- i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- i passi carrabili, le rampe e simili.
- Tende.
- Le tipologie di occupazione non derivanti dallo svolgimento di attività economiche di cui agli artt.2135 e 2195 del codice civile.
- Le tipologie di occupazione derivanti da attività edilizie da effettuarsi all'interno del perimetro dei Nuclei di Antica Formazione, così come definiti dal Piano del Governo di Territorio.

Articolo 27 - Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione/nulla osta, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in dodicesimi in base all'effettivo utilizzo considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

delle proprie utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 aprile di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, purchè non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. E' consentito il versamento del canone in 2 rate di pari importo scadenti il 30 aprile e il 30 ottobre. Può essere corrisposto in un'unica soluzione.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 28 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive di concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo;



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall' art. 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata si provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 si procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 29 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita relativamente alle fattispecie soggette a nulla osta/dichiarazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ed un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27/12/2019.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggetti all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 comma 3 del presente regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 30 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le modalità previste dalla normativa in materia e il Regolamento generale delle entrate.

Articolo 31 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 32 - Mercati e fiere

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su aree Pubbliche.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

Articolo 33 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

PARTE TERZA - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34 - Gestione del servizio

1. Il Comune di Gardone Val Trompia mantiene il servizio delle pubbliche affissioni fino alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune dal 01/12/2021 garantirà in ogni caso l'affissione diretta e gratuita da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti.

Articolo 35 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. L'elenco degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni completo di relativa superficie è contenuto nel Piano Generale degli Impianti di cui all'Allegato A.
2. Tali impianti risultano suddivisi in 3 circuiti: istituzionale/sociale, commerciale e necrologi.

Articolo 36 - Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio il canone è dovuto in solido dal committente; il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per il coefficiente di riferimento a seconda del formato.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

Articolo 37 - Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- g) I manifesti di carattere sociale/culturale/sportivo, comunque privi di rilevanza economica.

Articolo 38 - Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.

Articolo 39 - Modalità per il servizio delle affissioni esenti privi di rilevanza economica

1. Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente, nel limite massimo di giorni 8 antecedenti l'affissione, inviare una email, ai soli fini informativi, all'indirizzo: tributi@comune.gardonevaltrompia.bs.it, allegando volantino/depliant/manifeso in formato elettronico e dichiarando il contenuto dei manifesti, il numero e lo spazio temporale dell'affissione consentito per un massimo di 15 giorni.
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate direttamente dal soggetto richiedente secondo l'ordine di precedenza risultante dal timbro di scadenza riportato obbligatoriamente su ogni manifesto da affiggere e secondo la disponibilità degli spazi liberi. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
3. Non è consentito rimuovere o coprire manifesti in corso di validità.
4. È obbligatorio da parte del soggetto richiedente rimuovere i manifesti scaduti.
5. La mancanza di spazi disponibili esonera il Comune da qualsiasi responsabilità rispetto al ritardo nella pubblicizzazione di comunicazioni aventi finalità sociali o comunque privi di rilevanza economica.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

6. Il Comune mette a disposizione l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni precisando che vanno utilizzati esclusivamente tali spazi.
7. Alla violazione di detta disposizione conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nel Codice della Strada.

Articolo 40 - Modalità per il servizio delle affissioni per commerciali fino al 30/11/2021

1. Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente, nel limite massimo di giorni 8 antecedenti l'affissione, inviare una email, al seguente indirizzo: tributi@comune.gardonevaltrompia.bs.it, allegando volantino/depliant/manifesto in formato elettronico e dichiarando il contenuto dei manifesti, il numero e lo spazio temporale dell'affissione consentito per un massimo di 15 giorni.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio tributi mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

Articolo 41 - Vigilanza

Sono espressamente vietate le forme di pubblicità ed affissioni/volantinaggio che richiamino all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia, e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale, o per ragioni di lingua, di opinioni politiche, o per condizioni personali o sociali. Qualora gli uffici competenti riscontrino difformità rispetto al regolamento verrà predisposta la rimozione della forma di pubblicità contenente il richiamo sopra citato.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

PARTE QUARTA - DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 42 - Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2018 nonché la delibera tariffaria n. 38 approvata dalla Giunta Comunale in data 21/02/2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2018 comprensivo della tariffa base e dei coefficienti, resta applicabile per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.
4. Alla Giunta è demandata la possibilità di modificare le date di scadenza del pagamento in caso di pandemia o eventi eccezionali.
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
6. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 43 - Entrata in vigore

Le presenti disposizioni superano ed abrogano quanto previsto in qualsivoglia regolamento preesistente anche se non espressamente citato.

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2021.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
Provincia Di Brescia

ALLEGATO "A"

**Al Regolamento comunale per l'applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria**

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
Provincia Di Brescia

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	3
ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE	4
<i>I. Colore e illuminazione</i>	4
<i>II. Ubicazione e carattere dell'insegna e simili</i>	4
<i>III. Dimensione, caratteristiche, posizione delle insegne e simili e relative modalità di installazione</i>	5
<i>IV. Definizioni dei mezzi pubblicitari</i>	5
Pre-insegne	5
Insegne frontali	5
Insegne posate su recinzioni	6
Bacheche	6
Insegna a totem	6
Insegna a tenda	7
Targhe	7
Mezzi pubblicitari per le stazioni di carburante	7
Pubblicità sui veicoli	7
Impianto pubblicitario temporaneo	8
Striscione	8
Cartello pubblicitario di realizzazioni edilizie	9
Telone pubblicitario	9
Locandina o impianto temporaneo di propaganda	9
<i>V. Limitazioni e divieti</i>	10
ART. 4 PROGETTAZIONE DELLA PUBBLICITÀ NELL'AMBITO DEI PIANI E DEI PROGETTI DI TRASFORMAZIONE URBANA	11
ART. 5 AUTORIZZAZIONI	12
ART. 6 DOCUMENTAZIONE	12
ART. 7 TERMINI PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE E DURATA	12
ART. 8 ARCHIVIAZIONE DELLE ISTANZE	12
ART. 9 POSA IN OPERA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITÀ	13
ART. 10 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	13
ART. 11 ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE	13
PIANO DEGLI IMPIANTI	15



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA Provincia Di Brescia

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari stabilisce la disciplina della pubblicità e delle affissioni sia ai fini di regolamentare con specifiche norme tali attività nel territorio comunale sia per applicare correttamente il relativo canone unico patrimoniale (CUP).
2. Per tutelare il decoro urbano si lasciano solo gli impianti. Sono vietate le affissioni a muro. La Polizia Locale provvederà a controllare il rispetto di tale norma.
3. Gli impianti esistenti sono contenuti nel parametro minimo di 12 mq per ogni mille abitanti. Considerato che il Comune aveva al 31 dicembre 2019 11.495 abitanti, detto parametro risulta di 138 mq e viene ripartito in relazione alla natura delle affissioni secondo le seguenti percentuali:
 - a) il 60% per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o, comunque prive di rilevanza economica.
 - b) il 18% per le affissioni di natura funebre (necrologi).
 - c) il 12% per le affissioni di natura commerciale.
 - d) il 10% per le affissioni dirette da parte dei soggetti privati.

Tale ripartizione potrà subire modificazioni, da approvare con deliberazione di Giunta Comunale.

4. Le disposizioni del presente Piano hanno applicazione su tutto il territorio comunale, con le eccezioni e le precisazioni che seguono:
 - a) per tutte le strade all'esterno del centro abitato, il rilascio di autorizzazioni per mezzi e impianti pubblicitari è di competenza dell'ente proprietario della strada, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di applicazione ed esecuzione;
 - b) per tutte le strade all'interno del centro abitato, il rilascio di autorizzazioni per mezzi e impianti pubblicitari è di competenza del Comune, in osservanza delle norme che seguono e avvalendosi della facoltà prevista di concedere deroghe;
 - c) qualora i mezzi e gli impianti pubblicitari siano collocati su un luogo o una strada appartenente ad altro ente, ogni provvedimento autorizzatorio è subordinato al preventivo nullaosta di quest'ultimo;
 - d) qualora i mezzi e gli impianti pubblicitari siano da collocarsi su un luogo, un edificio o una strada sottoposti a vincoli di tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche o di interesse monumentale, storico e artistico, ogni provvedimento autorizzatorio è subordinato al parere favorevole degli enti od organi preposti alla tutela dei relativi vincoli.
5. La delimitazione del "centro abitato" è stata individuata con deliberazione di G.C. n.847 del 20/12/94.
6. La delimitazione indicativa dei vincoli ambientali è individuata nella Tavola n. 6 "Carta del sistema dei vincoli vigenti" del P.G.T. vigente.

Art. 2 Classificazione dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari sono classificati secondo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo regolamento di applicazione ed esecuzione e gli stessi sono soggetti all'ottenimento di autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico previo preventivo sopralluogo e parere del Comando di Polizia Locale.
2. I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere in:



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA Provincia Di Brescia

A) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio:

si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati;

B) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio:

si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia, che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
- b) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
- c) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

Art. 3 Caratteristiche tecniche

I. Colore e illuminazione

1. Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 16/12/1992, n.495, è vietato in ogni caso l'uso del colore rosso, inoltre non sono ammessi sfondi bianchi, rossi o verdi retro illuminati, in quanto si potrebbe ingenerare disturbo o abbagliamento in chi guida, in particolare in prossimità di impianti semaforici o di intersezioni stradali.
2. I mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio delle attività commerciali e artigianali, ove l'installazione è consentita, dovranno avere colore giallo su fondo nero.
3. Il colore base delle insegne e/o cartelli pubblicitari o similari, da installare su edifici, dovrà intonarsi alle tonalità delle facciate, l'illuminazione ammessa sarà solo quella di tipo indiretto ottenuta mediante l'apposizione di idonee sorgenti luminose che non sporgano dall'insegna arrecando pericolo alla circolazione anche pedonale;
4. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, non possono avere luce né intermittente né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
5. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

II. Ubicazione e carattere dell'insegna e simili

1. L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce.
2. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purché motivate.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA Provincia Di Brescia

3. Quando si rendesse necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, essere rimosse.

III. Dimensione, caratteristiche, posizione delle insegne e simili e relative modalità di installazione

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del-Codice della Strada e definiti dall'articolo 47 del D.P.R. 16/12/1992, n.495, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di 10 m².
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dal presente piano.
3. Sulle facciate di edifici ricadenti nel centro storico così come individuato dagli elaborati del P.G.T., è consentita la sola installazione di targhe per la toponomastica stradale e la numerazione civica nonché la posa di lapidi celebrative e/o commemorative.
4. La posa di cartelli - insegne pubblicitarie o similari nel centro storico è consentita solo all'interno del contorno dei serramenti o delle vetrine (quindi, non sul "vivo" delle murature), secondo gli schemi di cui all'allegato B, senza ridurre il rapporto aeroilluminante minimo richiesto; ciò, allo scopo di salvaguardare la "lettura" del disegno di facciata.

IV. Definizioni dei mezzi pubblicitari

Pre-insegne

Mezzo pubblicitario costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente altri simboli o marchi, realizzata su manufatto rigido, eventualmente anche tridimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata a pubblicizzare la sede in cui si esercita una determinata attività e installata, in modo da facilitarne il reperimento, in prossimità degli incroci compresi entro un raggio di 5 Km dalla sede stessa.

Secondo quanto disposto dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m.

È ammesso e consigliato il raggruppamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le medesime dimensioni (e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione).

L'illuminazione non è ammessa, nemmeno con catarifrangenza.

L'altezza dal suolo del margine inferiore deve essere non inferiore a mt.2,50, e i supporti devono essere strutture metalliche necessariamente vincolate al suolo previa completa sistemazione a carico del richiedente come indicato dall'Ufficio Tecnico comunale.

Insegne frontali

La collocazione delle insegne frontali deve avvenire preferibilmente all'interno di vani esistenti in facciata ed effettuata nello spazio dei sopraluci, nel caso di vetrine che ne siano dotate.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA Provincia Di Brescia

In ogni caso, per forma e per collocazione, le insegne frontali non devono alterare l'equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono l'edificio, occultare elementi architettonici o decorativi, né occupare gli spazi tra i pilastri o le colonne dei portici.

La sporgenza dalla facciata non deve superare gli 8 cm per altezze inferiori o uguali a 2,5 m dal suolo. La superficie delle insegne frontali, all'esterno del centro abitato, non può superare i 12 mq, mentre all'interno del centro abitato i 3 mq ad esclusione dei centri storici ove è ulteriormente ridotta a 1,5 mq.

Insegne posate su recinzioni

Cartelli, insegne pubblicitarie o similari possono applicarsi sulle recinzioni sempre che non trasbordino dalla linea di coronamento delle stesse e, anzi, risultino decorosamente incorporate nelle medesime sotto forma di "pannellatura"; se non direttamente applicate sugli edifici, possono ammettersi purché costituiscano valida soluzione estetico-ambientale e non compromettano o limitino la sicurezza della circolazione stradale. Pertanto, non sono approvabili posizionamenti incombenenti sugli incroci o che possano occultare o confondere la visione, a debita distanza, della segnaletica stradale e della toponomastica.

Bacheche

Dimensione bacheche per affissioni di carattere politico e associazionistico, di dimensioni massime di 1 m per 0,70, il numero complessivo di impianti autorizzabili è pari a 6 dislocati uniformemente sul territorio comunale, nelle aree già vocate al medesimo uso: Gardone Sud, Centro, Inzino, Magno, Padile, Oneto.

I materiali delle stesse devono essere sicuri e decorosi, autorizzati specificamente dall'Ufficio tecnico comunale.

Insegna a totem

Insegna d'esercizio realizzata su manufatto rigido, eventualmente anche plurifacciale, la cui superficie espositiva ha il margine inferiore appoggiato al suolo, tramite una struttura di sostegno indipendente, ancorata al terreno nella pertinenza dell'attività a cui l'insegna si riferisce.

La localizzazione è ammessa esclusivamente nelle aree di pertinenza dell'attività che sono incluse nelle zone a destinazione prevalentemente commerciale e industriale purché costituisca idonea soluzione estetica.

Sono preferibili totem che raggruppino più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco. In tal caso il totem può raggiungere la superficie massima di 12 mq per ogni faccia.

I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:

larghezza della base: non superiore a 2 mt, altezza dal suolo del margine superiore: non superiore a 6 mt, profondità: non superiore a 50 cm, illuminazione: per luce diretta o indiretta, orientamento rispetto al senso di marcia: sia parallelo, che perpendicolare.

Le distanze minime delle insegne a totem rispetto ai vari elementi stradali sono quelle minime prescritte dall'art. 51, commi 2 e 4, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, con la precisazione di cui al comma 5, dello stesso articolo, secondo la quale tali distanze non si applicano alle insegne di esercizio che siano poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA Provincia Di Brescia

esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a quella prescritta.

Insegna a tenda

È "su tenda", l'insegna d'esercizio costituita da una scritta, un simbolo o un marchio realizzati su una tenda posta sulla facciata dell'edificio ove ha sede l'attività a cui si riferisce.

La localizzazione di detta insegna è ammessa in tutte le zone del territorio comunale, e dovrà intonarsi con le finiture della facciata dell'edificio su cui si colloca e rispettare le specifiche indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale in relazione ad uniformità della facciata, decoro urbano e colori.

Non è ammessa l'illuminazione.

Targhe

"Targa" è un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale finalizzato alla denominazione di studi professionali o di carattere sanitario, installato in aderenza alla parete dell'edificio in cui l'attività si svolge.

La targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome e cognome del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici e simili.

La localizzazione della targa è ammessa in tutte le zone del territorio comunale.

I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:

sporgenza dalla facciata: non superiore ai cm 4, superficie: non superiore a 1,2 mq, illuminazione: solo per luce indiretta.

Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui devono essere installate. Non sono ammesse targhe su portali in pietra, su particolari decorazioni di facciata, né sulle colonne dei portici; negli edifici storici o di particolare valore, devono essere consone allo stile architettonico degli stessi.

Nel caso di presenza di due o più targhe sulla stessa facciata, è necessario che le stesse siano uniformate per dimensioni, materiali e colori.

Mezzi pubblicitari per le stazioni di carburante

Le insegne di esercizio relative alle stazioni di servizio carburanti, sia all'esterno che all'interno del centro abitato, devono osservare le disposizioni di cui all'art. 23, comma 7, D.lgs. 30.4.1992, n.285 e all'art. 51, comma 7, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, nonché i requisiti geometrici e di posizionamento relativi alle insegne di esercizio.

Pubblicità sui veicoli

Per la pubblicità sui veicoli valgono le disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 30.4.1992, n. 285 e di cui all'art. 57 del D.P.R. 16.12.1992, n.495.

Detta pubblicità può essere effettuata solo mediante autoveicoli speciali omologati ai sensi dell'art. 203, comma 1, lettera q), del D.P.R. 16.12.1992, n.495.

La localizzazione dei veicoli pubblicitari è ammessa negli spazi in cui è consentita la sosta o in aree



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA Provincia Di Brescia

pubbliche diverse, previo ottenimento di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

Impianto pubblicitario temporaneo

“Impianto pubblicitario temporaneo” è un manufatto, finalizzato all'esposizione di messaggi correlati ad eventi di durata limitata, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, istituzionale o simili. Tale impianto viene installato provvisoriamente a seguito di un provvedimento di autorizzativo, la cui validità è limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce ed alle due settimane precedenti e, comunque, non superiore al mese. Il periodo non può essere superiore a 90 giorni, salvo durata superiore per manifestazioni culturali e sportive. In tutti i casi, l'installatore deve rimuovere gli impianti entro sette giorni dal termine dell'evento.

Gli impianti pubblicitari temporanei possono essere ancorati sia al suolo che ad edificazioni.

Le superfici espositive e le strutture di sostegno devono essere costituite da materiali non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici e di facile manutenzione.

Le strutture di sostegno e/o di fondazione devono inoltre essere progettate, realizzate e messe in opera, in modo da resistere alla spinta del vento e agli altri agenti atmosferici e da garantire un elevato grado di sicurezza.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse deve essere documentata. L'installatore deve rilasciare dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra citati e la regolare esecuzione dell'impianto.

In particolare, per gli impianti con superfici superiori a 10 mq., devono essere rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 64, 65 e 67 del D.P.R. 6.6.2001, n.380.

Le caratteristiche ed il colore delle strutture sono valutate dal dirigente responsabile del Settore Tecnico.

Tipi di illuminazione per gli impianti pubblicitari temporanei: è ammessa esclusivamente per luce indiretta, nel rispetto delle norme precedenti.

Tipologie e formati ammessi per gli impianti pubblicitari temporanei sono indicate di seguito.

Striscione

Impianto pubblicitario temporaneo consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, sostenuto unicamente da cavi d'acciaio, opportunamente dimensionati, situato su vie o piazze.

I punti di ancoraggio degli striscioni possono essere autorizzati su diverse strutture esistenti, previo ottenimento del consenso dei proprietari delle strutture interessate, o su sostegni opportunamente progettati, mentre sono vietati sui pali della pubblica illuminazione, sugli alberi e sui sostegni della segnaletica stradale.

Ai sensi dell'art.51, comma 10, del D.P.R. 16.12.1992, n.495, l'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione di manifestazioni e spettacoli.

Le caratteristiche geometriche della superficie espositiva sono le seguenti:

- dimensione in altezza: non superiore a 1,20 mt;
- orientamento: nelle strade trasversalmente, nelle piazze parallelamente ai lati delle stesse



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA Provincia Di Brescia

- altezza minima dal suolo: 5,10 mt.

Cartello pubblicitario di realizzazioni edilizie

È un impianto temporaneo costituito da un pannello bidimensionale, monofacciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni, posto nell'area di pertinenza di un cantiere edile, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari esclusivamente riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione. La durata dell'impianto è stabilita dal dirigente del Settore Tecnico in relazione alla normale durata dei lavori del cantiere. Decorsa detta durata deve essere rimosso.

Le caratteristiche geometriche sono le seguenti:

sagoma rettangolare e superficie non superiore a 6,00 mq; supporti su pali o su strutture edificate; altezza da suolo non inferiore a 1,50 mt.

Il cartello indicatore dei lavori edili, riportante i dati del committente, del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice, le cui dimensioni non devono essere inferiori a (1,00 x 0,70) mq, può essere integrato al cartello pubblicitario della realizzazione edilizia in corso di esecuzione; in tal caso, la superficie complessiva non può superare gli 8 mq.

Telone pubblicitario

È un impianto pubblicitario temporaneo consistente in un manufatto privo di rigidità, mancante di superficie d'appoggio, sostenuto da una struttura rigida vincolata a ponteggi di cantiere o a facciate di costruzioni, e finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione o a temi di altra natura.

I teloni vincolati a facciate di edifici non interessati da cantiere e quindi privi di ponteggi, sono ammessi soltanto nel caso in cui i messaggi riguardino eventi temporanei culturali.

La durata dell'impianto è stabilita dal dirigente del Settore Tecnico in relazione alla durata delle opere edilizie, che devono essere legittimate da regolare atto abilitativo, oppure in relazione alla durata dell'evento temporaneo.

Caratteristiche geometriche: superficie massima 50% delle pareti o dei fronti di appoggio dei ponteggi.

La superficie complessiva di riferimento è comprensiva della fascia occupata dall'eventuale cesata di cantiere, che può quindi essere coperta dal telone.

Il telaio di sostegno deve essere opportunamente dimensionato e vincolato alla struttura in elevazione.

Locandina o impianto temporaneo di propaganda

Qualunque impianto pubblicitario temporaneo non individuabile secondo le definizioni di cui ai precedenti articoli, costituito da materiali di qualsiasi natura sostenuto da cavalletti o strutture precarie e appoggiato al suolo o ad edificazioni, finalizzato alla promozione di manifestazioni, spettacoli, prodotti, attività o iniziative commerciali.

La localizzazione di questo tipo di impianto è vietata su tutto il territorio comunale, per ragioni di tutela della pubblica e privata incolumità, del verde, dell'arredo urbano, delle pertinenze stradali e degli spazi pubblici in generale.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA Provincia Di Brescia

Per la collocazione dei mezzi pubblicitari, di caratteristiche diverse da quelle sopra indicate, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- 1) il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a mt. 2,50 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente; il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane sia sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 mt. rispetto al piano della carreggiata;
- 2) gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt.2,50 dal piano stradale, in particolare gli stessi potranno essere installati solo in aiuole verdi in modo da non diminuire la sezione del passaggio pedonale arrecando disagio a soggetti portatori di handicap visivo o motorio.

La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro potrà avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt.2,50.

Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di mt.2,50, non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

V. Limitazioni e divieti

1. I "mezzi pubblicitari", conformemente alle indicazioni del Codice della Strada, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione:

- a. non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia; non devono comunque ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento degli stessi;
- b. non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada e distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- c. non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione dei cittadini diversamente abili;
- d. non devono essere rifrangenti, né produrre abbagliamento;
- e. non possono essere posizionati sulle isole di traffico, né sulle intersezioni canalizzate;
- f. non possono essere posizionati in luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali se non previo nulla osta dell'autorità competente in materia;
- g. non possono essere dotati di sorgenti sonore;
- h. non possono essere a bandiera o a cavalletto.

2. Il posizionamento dei "mezzi pubblicitari" lungo le strade ove ne è consentita l'installazione è comunque vietato nei seguenti punti:



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA Provincia Di Brescia

- a. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze stradali di esercizio comprese tra carreggiate contigue;
- b. in corrispondenza delle intersezioni;
- c. lungo le curve e sull'area delimitata dalla corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, se la pendenza è superiore a 45°;
- e. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f. sui ponti e sottoponti non ferroviari, esternamente al centro abitato;
- g. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- i. in ogni caso, è fatto divieto di infiggere pali e/o supporti sui marciapiedi e, in genere, su suolo pubblico ovvero aperto al pubblico transito, ad eccezione per gli elementi di arredo urbano, ammessi alla condizione che sia garantito un libero passaggio di larghezza non inferiore a mt.2,0;
- j. sulle recinzioni con cancellata o posizionate sui tetti.

3. Il posizionamento dei "mezzi pubblicitari" di tipo indiretto, non di esercizio, che richiedano installazione permanente di strutture, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, targhe, pannelli ecc., è vietato su tutto il territorio comunale ad esclusione del tratto di via Artigiani.

Art. 4 Progettazione della pubblicità nell'ambito dei piani e dei progetti di trasformazione urbana

1. Nell'ambito di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata (piani di lottizzazione, piani di zona, piani di recupero, aree di trasformazione, progetti norma, ecc.), ovvero di progetti di riqualificazione di vie o spazi pubblici (piazze, parchi, tratti di strada, incroci, interventi legati all'arredo urbano, al trasporto pubblico, ecc.), la pubblicità è da considerarsi parte integrante del piano o del progetto e deve pertanto essere specificatamente prevista e progettata.
2. La progettazione della pubblicità negli ambiti elencati, consiste nell'individuazione delle posizioni e nella definizione delle caratteristiche tipologiche, geometriche e strutturali dei mezzi e degli impianti pubblicitari, che possono essere anche diversi da quelli prescritti nel presente Piano, purché se ne rispettino i criteri generali.
3. I progetti per la pubblicità sono approvati contestualmente all'approvazione dei piani o progetti, dai relativi organismi competenti; a tale approvazione viene pertanto subordinato il rilascio delle autorizzazioni.
4. Il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione dei mezzi o impianti pubblicitari rientranti nei casi di cui al presente articolo, è subordinato all'approvazione del piano/progetto e deve inoltre essere preceduto da un programma di rimozione degli impianti esistenti, in cui si definiscono i tempi di decadenza dei relativi provvedimenti autorizzativi.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA Provincia Di Brescia

Art. 5 Autorizzazioni

1. È fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la “prescritta autorizzazione” da parte dell’Ufficio Tecnico comunale.
2. Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi e temporanei, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale.
3. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
 - b) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;
 - c) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.
4. Alla pubblicità “effettuata nell'ambito delle Ferrovie dello Stato” si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo. In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.
5. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.
6. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.
7. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata esclusivamente tramite lo sportello telematico Unificato della Comunità Montana di Valle Trompia (www.sportellotelematico.valletrompia.it).

Art. 6 Documentazione

1. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata da quanto precisamente indicato dallo sportello telematico Unificato della Comunità Montana di Valle Trompia nella apposita sezione "mezzi pubblicitari" a seconda del tipo di autorizzazione da richiedersi accedendo alla seguente pagina web www.sportellotelematico.valletrompia.it.

Art. 7 Termini per il rilascio della autorizzazione e durata

1. L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di gg. 60 dalla presentazione della domanda.
2. Ogni autorizzazione ha durata massima di anni tre e dovrà essere rinnovata alla scadenza del terzo anno.
3. Non è ammesso il rinnovo delle insegne in contrasto con la normativa vigente.

Art. 8 Archiviazione delle istanze

1. Qualora le istanze presentate non fossero corredate dai documenti previsti ed il richiedente non provvedesse alla loro regolarizzazione, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA Provincia Di Brescia

2. Dell'avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati.

Art. 9 Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità

1. La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in ripristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.
2. Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura stabilita dal presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi. Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.
4. Il contribuente autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a mantenere e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta sia indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.
5. I richiedenti sono responsabili di tutte le conseguenze derivanti da eventuali danni causati agli impianti pubblicitari per qualsiasi causa

Art. 10 Manutenzione degli impianti

1. Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.
2. Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere interventi di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per garantire il decoro dei mezzi pubblicitari. Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.
3. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente piano e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

Art. 11 Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune

1. In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
Provincia Di Brescia

scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre 15 gg. dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.
3. Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni stabilite dal presente piano.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
Provincia Di Brescia

PIANO DEGLI IMPIANTI

NUM	VIA	TIPO IMPIANTO	MISURA IMP.BXH	MONO/BIFACC	N. IMPIANTI	USO
1	VIA MATTEOTTI (CAMPO SPORTIVO)	STENDARDO	140x200	MONO	4	COMMERCIALE
2	VIA MATTEOTTI (ASILO)	STENDARDO	140x200	MONO	1	COMMERCIALE
3	VIA MATTEOTTI	STENDARDO	140x200	BIFACCIALE	1	FINALITA' SOCIALI
4	VIA SAN FRANCESCO	STENDARDO	140x200	MONO	1	FINALITA' SOCIALI
5	VIA S. FRANCESCO F.TE 13/B	TABELLA	200X140	MONO	3	FINALITA' SOCIALI
6	VIA SAN FRANCESCO F.TE 13/B	TABELLA	200X200	MONO	1	FINALITA' SOCIALI
7	VIA DANTE ALIGHIERI	STENDARDO	200X140	MONO	1	FINALITA' SOCIALI
8	VIA DUE GIUGNO	STENDARDO	200X140	BIFACCIALE	1	FINALITA' SOCIALI
9	VIA X GIORNATE PRIMA DEL CIVICO N. 167	TABELLA	140X200	MONO	1	FINALITA' SOCIALI
10	VIA X GIORNATE DOPO CIVICO N. 118	TABELLA	200X140	MONO	2	FINALITA' SOCIALI
11	VIA X GIORNATE DOPO IL CIVICO N. 155	STENDARDO	200X140	MONO	1	COMMERCIALE
12	VIA CALCAROLE	TABELLA	200X140	MONO	1	FINALITA' SOCIALI
13	VIA CALCAROLE	TABELLA	200X140	MONO	1	FINALITA' SOCIALI
14	VIA PADILE	TABELLA	200X140	MONO	2	FINALITA' SOCIALI
15	VIA PADILE	STENDARDO	200X140	MONO	1	FINALITA' SOCIALI
16	VIA PADILE	STENDARDO	200X140	MONO	1	FINALITA' SOCIALI
17	VIA ZANARDELLI	TABELLA	200X140	MONO	2	FINALITA' SOCIALI



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
Provincia Di Brescia

IMPIANTI FUNEBRI

1	MAGNO CENTRO	STENDARDO	140x100	MONO	n. 1 IMPIANTO	FUNEBRE
2	VIA PADILE	TABELLA	140x100	MONO	n. 1 IMPIANTO	FUNEBRE
3	VIA MONTE GUGLIELMO	STENDARDO	140x100	BIFACCIALE	n. 1 IMPIANTO	FUNEBRE
4	CHIESA DI INZINO	STENDARDO	140x100	BIFACCIALE	n. 1 IMPIANTO	FUNEBRE
5	VIA VERDI	STENDARDO	140x100	MONO	n. 1 IMPIANTO	FUNEBRE
6	P.ZZA GARIBALDI	STENDARDO	140x100	MONO	n. 1 IMPIANTO	FUNEBRE
7	VIA XX SETTEMBRE	TABELLA	140x100	MONO	n. 1 IMPIANTO	FUNEBRE
8	VIA MAZZINI	STENDARDO	140x100	MONO	n. 1 IMPIANTO	FUNEBRE
9	CIMITERO GVT	STENDARDO	140x100	BIFACCIALE	n. 1 IMPIANTO	FUNEBRE
10	VIA SAN FRANCESCO	STENDARDO	140x100	MONO	n. 1 IMPIANTO	FUNEBRE
11	VIA ROMA	STENDARDO	140x100	MONO	n. 1 IMPIANTO	FUNEBRE
12	VIA ZANARDELLI	STENDARDO	140x100	MONO	n. 1 IMPIANTO	FUNEBRE